



Ha fatto molto scalpore la notizia, riportata da alcune testate di informazione infermieristica, secondo la quale il tribunale di Chieti, con la sentenza n. 142/2019, avrebbe di fatto sdoganato la possibilità per gli OSS di somministrare in modo autonomo la terapia.

Ora, a parte il fatto che, se fosse vero, sarebbe una sentenza *contra legem* (*Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet*, in questo caso il Giudice sarebbe indagabile...) ma soprattutto la sentenza in oggetto sostiene tutt'altro.

Il modo nel quale da molti è stata riportata è, quantomeno, fantasioso, se non espressamente creato per ottenere un like su Facebook...

Andiamo per ordine, analizzando intanto la giurisprudenza in merito.

Come ben argomentato anche sul sito FNOPI, la legge 1 del 2002 disciplina la formazione complementare dell'OSS, attribuendogli quindi uno specifico ambito di responsabilità. Tra di esse figura la somministrazione dei farmaci, solo quelli orali, solo ed espressamente dietro **attribuzione** da parte dell'infermiere. Concetto questo chiarito anche in svariate interrogazioni parlamentari.

Facciamo una piccola digressione per chiarire, semplicisticamente, la differenza tra **attribuzione** e **delega**.

Si parla di attribuzione quando si incarica qualcun'altro del compito da svolgere, ma la cui responsabilità rimane in capo al titolare. (Posso chiedere all'OSS di somministrare la terapia orale, ma la responsabilità del controllo del suo operato e di quanto connesso alla somministrazione, dagli effetti collaterali alla registrazione della somministrazione, resta esclusivamente mia, come infermiere).

Si definisce delega invece quando l'incarico di svolgere un compito dato ad altra persona trasferisce a questa persona anche le responsabilità connesse. (E' il caso, ad esempio, dell'incarico di sostituzione del Coordinatore Infermieristico quando questi va in ferie. dalla stesura dei turni alla richiesta farmaci, la responsabilità viene trasferita in toto su chi svolge il compito).

Terminato questo breve preambolo torniamo alla sentenza.

Sintetizziamo il procedimento, ancora una volta in maniera semplicistica, per non rendere pesante ed inutile questa disamina.

Il procedimento era stato proposto da un infermiere che aveva chiamato in causa la propria ASL per un presunto demansionamento.

Secondo il collega da 5 anni veniva adibito a mansioni da OSS.

Da far notare che nessuna prova effettiva di questo demansionamento è stata portata (turni indicati come OSS, ordini di servizio, ecc.), che i colleghi dell'infermiere hanno testimoniato che i compiti "da OSS" venivano eseguiti da tutti (il famigerato art.49 del nostro Codice Deontologico...) e che il ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione circa le conseguenze del presunto demansionamento se non lamentando un generico e non dimostrabile "danno da dequalificazione professionale".

La causa, quindi, era di per se abbastanza fallace.

Nelle motivazioni della sentenza si troverebbe, secondo alcuni, la liberalizzazione della somministrazione della terapia da parte dell'OSS.

In realtà il giudice, impegnandosi nella disamina del caso e dovendo valutare se, come e quanto il collega fosse stato demansionato, leggendo l'elenco di mansioni svolte dall'OSS ed indicate espressamente nel ricorso da parte del pool legale del collega, non ha potuto non ammettere che "la somministrazione di terapie costituisce una attività comune a questo profilo e a quello degli infermieri".

Affermazione senz'altro vera, in considerazione di quanto affermato prima sulla attribuzionalità di tale compito agli OSS e che in nessun caso può essere interpretata come "il giudice sostiene che gli OSS possono somministrare la terapia in modo autonomo".

In buona sostanza...

Nessuno scandalo. Solo una notizia, più spesso solo un titolo, scritto, volontariamente o meno, in modo errato.

Dietro a tutto questo, forse, una forzatura mediatica di qualcuno che sul demansionamento, problema certo grave e di cui abbiamo sempre parlato, forse prima di tutti gli altri, ha creato un business, fatto di iscrizioni a caro prezzo, perizie ben remunerate ed avvocati amici.